

Comm.Trib. Reg. Campania

Sezione XXVII

Sentenza del 13/07/2007 n. 120

Intitolazione:

Imposta di registro - Accertamento e liquidazione - Imposta di registro- Avviso di accertamento e liquidazione- Motivazione minima - Validita' onere dell'Ufficio di esplicitare in giudizio le ragioni della pretesa fiscale - Sussiste - In mancanza nullita' dell'accertamento.

Massima:

L'obbligo di motivazione degli atti impositivi e' posto a funzione della migliore difesa del contribuente e gli accertamenti anche se formulati sul principio della motivazione minima, non esimono l'Ufficio, in sede di contenzioso, dal riportare quei dati di riferimento che hanno costituito la base per la valutazione del bene eseguita con il criterio della comparazione. La mancata indicazione di tali dati importa la nullita' dell'accertamento.

Testo:

Testo non disponibile